

# **Regolamento di funzionamento del Comitato dei Probiviri**

Art. 1

Tutti gli associati di FederCelebranti accettano e sottoscrivono il presente Regolamento del Comitato dei Proviviri.

Art. 2

L'organo preposto alla soluzione delle controversie e della applicazione delle eventuali sanzioni disciplinari è il Comitato dei Proviviri insieme, come previsto dall'art.8 punti 3 e 4 qui di seguito, al Consiglio Direttivo.

Art. 3

La competenza del Comitato dei Proviviri, e se richiesto quella del Consiglio Direttivo, ha carattere esclusivo nell'ambito dello Statuto Associativo e dell'applicazione dei Regolamenti Associativi.

Le decisioni finali espresse sono inappellabili e prese in totale autonomia.

Art. 4

Le decisioni del Comitato dei Proviviri, e se richiesto quelle del Consiglio Direttivo, sono espresse a maggioranza con motivazione scritta e comunicata alle parti.

Art. 5

Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo, e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Art. 6

Provvedimenti disciplinari.

Si procede disciplinarmente nei confronti del Socio che:

- non osservi i doveri sanciti dalla legge, dallo Statuto Associativo, dai Regolamenti Associativi, dal Codice Etico, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- abbia una condotta in contrasto con i principi stabiliti dal Codice Etico;
- adotti comportamenti gravemente lesivi dell'immagine, degli interessi e delle finalità dell'Associazione;
- contravvenga alle linee programmatiche ed organizzative stabilite dal Consiglio Direttivo;
- utilizzi un linguaggio verbale e gestuale indecoroso, offensivo e discriminatorio verso gli aderenti all'Associazione;
- procuri con dolo danni materiali alle cose o ai locali in possesso dell'Associazione.

Il presente codice disciplinare verrà applicato dal Comitato dei Proviviri, e nei casi specificati anche dal Consiglio Direttivo, nelle forme sotto descritte, secondo la gravità dei fatti accertati. Nel caso ne reputi la necessità, il Comitato dei Proviviri e il Consiglio Direttivo potranno autonomamente convocare tutte le persone che possano meglio chiarire i fatti in discussione. L'associato, prima dell'eventuale applicazione della sanzione emanata, deve essere convocato dal Comitato dei Proviviri e di rilasciare una dichiarazione scritta a sua discolpa. Nel caso l'associato non si presenti, il Comitato dei Proviviri emana la propria decisione.

Art. 7

Qualora sorgano dubbi sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o dei Regolamenti, d'ufficio o su segnalazione di qualunque associato, sempre che tale richiesta appaia fondata e rilevante, il Comitato dei Probiviri potrà richiederne l'interpretazione al Consiglio Direttivo. L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

Art. 8

Sanzioni.

1. Sanzione 1: Richiamo verbale.  
*Organo responsabile:* Comitato dei Probiviri.
2. Sanzione 2: Richiamo scritto.  
*Organo responsabile:* Comitato dei Probiviri.
3. Sanzione 3: Sospensione temporanea da associato della FederCelebranti. per un periodo più o meno lungo a seconda della gravità dei fatti, comprensiva anche dell'eventuale attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi.  
*Organo responsabile:* Comitato dei Probiviri con l'approvazione del Consiglio Direttivo.
4. Sanzione 4: Radiazione definitiva dall'Associazione.  
*Organo responsabile:* Comitato dei Probiviri con l'approvazione del Consiglio Direttivo.